

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 527)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 maggio 1959 (V. Stampato n. 477)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 MAGGIO 1959

Soppressione dell'elenco speciale di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, contenente norme relative all'esercizio professionale e alla iscrizione nell'albo degli architetti e dei tecnici (Baumeister) delle nuove provincie

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'elenco speciale, supplementare e transitorio, di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, è soppresso.

I tecnici che abbiano ottenuto l'iscrizione nel detto elenco, saranno iscritti, a domanda, negli albi degli architetti.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2 del citato regio decreto 3 settembre 1926, numero 1660.